

REGOLAMENTO Per le prestazioni sociali e per l'applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente)

ARTICOLO 1

OGGETTO E RIFERIMENTI

1. Il presente Regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza comunale, ai sensi della Legge n. 214 del 22.12.2011 ed in attuazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*.

2. Il presente Regolamento è lo strumento per disciplinare l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Suno.

3. Il presente Regolamento integra ogni altra disciplina, espressa anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui al successivo art.4.

4. Gli scaglioni I.S.E.E. cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti.

Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente costituirà il criterio determinante per acquisire il diritto alle prestazioni agevolate, fermo restando che spetta altresì all'Organo esecutivo la valutazione dell'opportunità di stabilire fasce di esenzioni totali o parziali.

La Giunta Comunale può inoltre determinare un indicatore ISEE specifico per l'ottenimento di determinate agevolazioni, prestazioni, contributi o abbattimento di tributi o tariffe comunali, valutando l'opportunità di stabilire fasce di esenzioni totali o parziali.

5. L'applicazione dell'ISEE per l'accesso alle prestazioni/servizi agevolati, potrà essere derogata con apposita relazione dei Servizi sociali che rilevi una particolare situazione socio-sanitaria o di difficoltà momentanea del richiedente.

In questo caso la Giunta valuterà la possibilità di intervento.

ARTICOLO 2

DESTINATARI

1. Possono chiedere le prestazioni sociali agevolate coloro i quali siano iscritti all'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune, che si trovino in particolari condizioni economiche e sociali.

2. Possono altresì richiedere prestazioni agevolate coloro i quali, pur non essendo iscritti all'Anagrafe della popolazione residente, rientrano nella normativa che prevede l'accessibilità ai servizi richiesti, quali ad esempio gli stranieri non in possesso di permesso di soggiorno e tuttavia non espellibili (richiedenti asilo, rifugiati, donne in gravidanza, minori), apolidi, senza fissa dimora in grave povertà ecc.

ARTICOLO 3

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE DI RIFERIMENTO

1. La composizione del nucleo familiare di riferimento per l'applicazione dell'ISEE ai servizi di cui al successivo articolo 4, è determinata in via generale con riferimento alla famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e s.m.i.

2. In relazione alla previsione generale di cui al precedente comma 1, sono adottati i seguenti criteri interpretativi:

- a) I soggetti a carico IRPEF dei componenti il nucleo familiare, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- b) I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- c) Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

ARTICOLO 4

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai Servizi a domanda individuale, ai Servizi Sociali, ai Servizi assistenziali, ai Servizi soggetti a contribuzione, all'erogazione di contributi, sussidi e provvidenze alla persona, indicati nei successivi punti.

2. L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente locale.

3. Per "Prestazioni Sociali" si intendono le seguenti prestazioni (se attivate sul territorio comunale):

- Contributo a persone solo in casi eccezionali motivati da relazione dei Servizi Sociali;
- Mense scolastiche;
- Trasporti scolastici;
- Trasporti alunni disabili;
- Prestazioni scolastiche (escluse quelle finanziate da Enti sovracomunali);
- Centro estivo per minori;

· Altre prestazioni economiche-assistenziali, o servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune.

4. L'applicazione del Regolamento è estesa a tutte le prestazioni sociali, socio-sanitarie ed educative agevolate, derivanti da disposizioni di legge, regolamenti, convenzioni o provvedimenti amministrativi, inerenti alle funzioni, svolte in materia, dagli uffici comunali, per le quali la misura dell'agevolazione dipenda dalla condizione economica del richiedente.

5. Le prestazioni oggetto del presente atto verranno attivate compatibilmente con le risorse disponibili, ed in modo particolare:

a) Si avrà cura che le nuove tariffe, applicate all'ISEE dei richiedenti, assicurino un gettito di entrate corrispondente alle previsioni di Bilancio.

b) Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione, per evitare la creazione di aspettative che non possano essere soddisfatte.

ARTICOLO 5

COMPETENZE

1. Le agevolazioni saranno concesse, previo accertamento da parte degli uffici competenti, nonché in base a valutazione da parte dei Servizi Sociali, della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e da quelle regolanti il servizio stesso.

2. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autocertificazione.

ARTICOLO 6

FINALITA' DI INTERVENTO

1. Gli interventi individuati nel presente Regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale del Comune di Suno, secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto o indiretto, rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate.

2. Nello specifico l'Amministrazione Comunale intende perseguire i seguenti obiettivi:

a) disciplinare l'accesso ai Servizi a domanda individuale;

b) attuare programmi integrati di natura sociale ed economica;

c) graduare la misura della partecipazione del cittadino al costo del Servizio, tenendo conto della situazione globale socio-economica del nucleo familiare.

3. Le agevolazioni previste nel Regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione Pubblica.

ARTICOLO 7

NORME PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE.

2. La Dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

3. Le agevolazioni saranno concesse previo accertamento, da parte degli Organi competenti, dell'esistenza delle condizioni previste dal Regolamento disciplinante l'erogazione della prestazione.

4. Il Comune potrà attivare convenzioni o protocolli d'intesa con organismi preposti al ricevimento delle D.S.U.

ARTICOLO 8

ISEE PROVVISORIO

1. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i richiedenti possono presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta della presentazione della DSU, qualora ancora non dispongano della conseguente attestazione ISEE.

In tali casi, ove la richiesta per la prestazione debba essere presentata corredata dall'ISEE, la mancanza della ricevuta della presentazione della DSU implica che tale richiesta è irricevibile; eventuali deroghe possono essere definite negli atti che regolano le singole prestazioni.

2. L'erogazione della prestazione resta subordinata all'acquisizione, da parte dei Servizi, dell'ISEE tramite il servizio informativo INPS o l'esibizione a cura del dichiarante.

3. Qualora l'INPS e l'Agenzia delle Entrate rilevino in archivi pubblici difformità rispetto alla DSU presentata, il cittadino, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del DPCM 159/2013, può presentare la richiesta di prestazioni sociali agevolate con sue dichiarazioni che motivino le difformità.

I Servizi, in tali casi, richiederanno idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati dichiarati dal cittadino.

4. Qualora chi richiede prestazioni sociali agevolate presenti un'attestazione provvisoria dell'ISEE, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DPCM 159/2013, tale attestazione può essere valida ai fini della presentazione della richiesta di prestazione; l'effettiva erogazione della prestazione agevolata è tuttavia subordinata al controllo della documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati indicati nell'attestazione provvisoria (autodichiarazione del cittadino).

ARTICOLO 9

PERIODO DI VALIDITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

1. Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verificano variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo di comunicarlo ai Servizi che erogano la prestazione e di presentare un nuovo ISEE basato sulla composizione del nuovo nucleo, per rideterminare la prestazione.

2. Se dalla mancata comunicazione di tale variazione derivano improprie prestazioni agevolate, in quanto erogate sulla base di dati non aggiornati, esse sono considerate indebitamente percepite.

3. Eventuali deroghe possono essere previste negli atti che regolano le specifiche prestazioni.

4. Qualora la prestazione agevolata sia stata attivata in base ad un "ISEE corrente" che ha come validità due mesi, tale prestazione prosegue fino a scadenza, senza dover essere ripresentata, consentendo ai beneficiari di usufruire di tale prestazione senza sovraccarichi nell'iter di rapporto con i Servizi. Se il beneficiario di prestazione sociale scaduta intenda ripresentare l'istanza per il beneficio, dovrà proporre un nuovo ISEE, anche corrente.

5. Considerato che la normativa prevede la durata della D.S.U. con scadenza 15 gennaio, le prestazioni connesse ai Servizi scolastici già richieste, riferite all'Anno Scolastico in corso, proseguiranno sino alla loro scadenza naturale, anche se successiva a tale data.

ARTICOLO 10

ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali presenti nella D.S.U. nonché di tutti i dati dichiarati ai fini dell'ottenimento delle prestazioni di cui al presente regolamento, sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

ARTICOLO 11

COMPETENZE

1. L'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali in forma agevolata sarà disposto con determinazione del Responsabile del Servizio competente per materia.

ARTICOLO 12

RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Tutte le disposizioni legislative, attuative e correttive emanate dopo l'approvazione del presente Regolamento troveranno applicazione, previa modifica del presente Regolamento, in tutti i procedimenti che verranno attivati successivamente alla modifica stessa, facendo pertanto salvi i procedimenti in corso.
3. Per effetto del presente Regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti relative ai criteri per la concessione di prestazioni agevolate nei settori in oggetto.